

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 maggio 2022, n. 172
Associazione Airone Onlus di Lecce. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto denominata "Villa per Vivere", sita in Manduria (TA) alla Via Nuova per S. Cosimo km. 3.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8-ter *"(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)"*, comma 1 che *"La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. (...)"*;
- all'art. 8-quater *"(Accreditamento istituzionale)"*, comma 1 che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano"*

sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.”.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
- (...);
- *c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)”;*
- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*
- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;*
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”.*

Con nota prot. n.275/2018, trasmessa con raccomandata A.R. in data 26/04/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento*

per la struttura denominata "Villa per vivere", ubicata in Via Nuova per S. Cosimo km. 3 – Manduria (TA).", il legale rappresentante della Società "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS" di Taranto, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017, ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 11 utenti;*
- 2) *l'accreditamento istituzionale.*",

dichiarando:

"

- *che, con Determinazione n° 353 del 24.04.1998 del Dirigente Responsabile del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Pedagogico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità ricettiva di 14 utenti; (con D.D. n. 65 del 12/03/2015 del Servizio PAOSA la struttura è stata autorizzata all'esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, e con D.D. n. 112 del 31/03/2015 del Servizio PATP è stato conseguentemente stabilito di modificare l'iscrizione all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari, quale struttura di tipo terapeutico-riabilitativa, n.d.r.);*
- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015: 90%; Anno 2016: 90%; Anno 2017: 100 %;*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq. 552,77",*

ed allegandovi:

"

- *titolo attestante l'agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9".*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/14073 del 29/10/2019, trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione Airone Onlus di Taranto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed al Sindaco del Comune di Manduria (TA), questa Sezione ha comunicato:

"(...) considerato che:

- *l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;*
- *l'art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, "da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati";*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)
- (...);
- *il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di **n. 524 utenti/posti letto**;*
 - *nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 24 istanze** di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 502 utenti/posti letto complessivi**;*
 - *pertanto, l'istanza della Società "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS" di Taranto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto denominata "Villa per Vivere", ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per S. Cosimo km. 3, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;*

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";*
- *all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.(...).";*
- *all'art. 9, commi 4 e 5 che:*
 4. *La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:*
 - a) *esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*
 - b) *estinzione della persona giuridica autorizzata;*
 - c) *rinuncia del soggetto autorizzato;*
 - d) *trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;*
 - e) *inutile decorso del periodo di cui al comma 3.*
 5. *La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*

- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
 - d) *coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
 - f) *coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;*
- *all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*
 - *all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)”;*
 - *all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
 - *all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*
 - *all'art. 29, comma 5 bis che “Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione*

all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti;

- *all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-*
- *3sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";*

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare, anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

si invita il legale rappresentante della Società "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS " di Taranto, a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- *ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto denominata "Villa per Vivere", ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per San Cosimo km. 3 e gestita dall' "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS", finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge;*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto denominata "Villa per Vivere", ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per San Cosimo km. 3 e gestita dall' "ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS", finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", tenuto conto di quanto disposto dal sopra riportato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge.*

Con nota prot. n. 745 del 04/11/2019 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il legale rappresentante

dell'Associazione Airone Onlus ha trasmesso la documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. A00_183/14073 del 29/10/2019.

Con nota prot. n. 145218 del 12/10/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud, unitamente al Dirigente U.O.S. SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/12/2019 dal personale ispettivo e medico e della documentazione acquisita, hanno espresso *“GIUDIZIO FAVOREVOLE alla conferma di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento di una struttura residenziale di “Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n° 10/2017 e s.m.i.) con n° 11 posti letto/utenti denominata “Villa per Vivere”, ubicata in Via Nuova per San Cosimo al Km. 3,00- Città di Manduria (TA).”*

Per quanto innanzi, questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/16726 del 10/11/2020 trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione Airone Onlus di Taranto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA, ed al Sindaco del Comune di Manduria (TA), ha comunicato quanto segue:

“(…) atteso che, allo stato, non sono pervenuti gli esiti delle verifiche dei requisiti organizzativi e funzionali, di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA:

atteso, altresì, che a far data da sei mesi dopo l’entrata in vigore del R.R. n. 16/2019, pertanto dal 9/2/2020, le strutture (già accreditate e quelle) per le quali è stata presentata istanza di accreditamento sia prima che dopo il 9/2/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;

ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata “Villa per Vivere”, ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per San Cosimo al Km. 3,00 e gestita dall’associazione Airone Onlus di Taranto:

- *si invita il legale rappresentante dell’Associazione Airone Onlus di Taranto a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato “B” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate le griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- *si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad integrare, a seguito della trasmissione, da parte dell’Associazione Airone Onlus di Taranto, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento di cui sopra e delle allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, le verifiche effettuate, in relazione ai requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato “B” del R.R. n. 16/2019;*
- *si invita il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL TA a trasmettere gli esiti delle verifiche di propria competenza, di cui all’incarico conferito dalla scrivente con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/14073 del 29/10/2019, in relazione all’autorizzazione all’esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche con n. 11 posti letto.”.*

Con PEC del 18/11/2020 trasmesse a questa Sezione, all’OTA-Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, il legale rappresentante dell’Associazione Airone Onlus di Taranto ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato “B” del R.R. n. 16, limitatamente alla fase di “plan”, e la nota prot. n. 778 del 18/11/2020 con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Con nota prot. n. U.0002606 del 07/01/2021 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per

conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Sindaco del Comune di Manduria (TA), ed al legale rappresentante dell'Associazione Airone Onlus di Taranto, ad oggetto "Associazione Airone Onlus di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto denominata "Villa per Vivere", ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per S. Cosimo km. 3. Esiti verifica del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA.", il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, unitamente alla Dirigente Sociologa del DDP ASL TA, ha comunicato che:

"Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 9,30, presso la sede operativa "Villa per Vivere" ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per S. Cosimo km. 3 – facente capo all'Associazione Airone Onlus con sede legale in Taranto alla via Basento n. 3 -, la Dr.ssa (...), Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA e la referente per le Comunità Terapeutiche del Dipartimento Dipendenze Patologiche, Dott.ssa (...), Dirigente Sociologa, hanno effettuato il sopralluogo in ottemperanza alle prescrizioni del Dipartimento Promozione della salute del benessere Sociale e dello Sport per tutti della regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'offerta e Servizio Accreditamenti e Qualità con nota prot. n. A00_183/14073 del 29 ottobre 2019, in relazione all'autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto per dipendenze patologiche con n. 11 posti letto.

(...)

La Commissione DDP ASL TA nel corso del sopralluogo ha acquisito tutta la documentazione comprovante i requisiti così come richiesti dal R.R. 10/2017 e s.m.i., (...)

A conclusione della verifica si esprime per quanto di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA: GIUDIZIO FAVOREVOLE alla conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura residenziale "Villa per Vivere", ubicata in Via Nuova per San Cosimo al km. 3 in Manduria (TA), gestita dall'associazione "Airone ONLUS" con sede in Taranto alla via Basento n. 3 (Art. 10 RR. N. 10/2017)."

Con nota prot. n. A00_183/9035 del 01/06/2021 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore del SISP ed al Dirigente U.O. Semplice Territoriale del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, questa Sezione ha comunicato:

"atteso che:

- (...);
- allo stato, non sono pervenuti gli esiti della verifica integrativa richiesta dalla scrivente, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA, con nota prot. n. A00_183/16726 del 10/11/2020;

ai fini della conclusione del procedimento (di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e) di accreditamento della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata "Villa per Vivere", ubicata in Manduria (TA) alla Via Nuova per San Cosimo, Km. 3,00 e gestita dalla Associazione Airone Onlus di Taranto, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA a trasmettere con urgenza gli esiti della ulteriore verifica richiesta in relazione ai requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019".

Con nota prot. n. 136973 del 03/11/2021 ad oggetto "risposta a nota prot. n. A00_183/16726/2020 e prot. n° A00_183/9036 del 1 giugno 2021 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute – Servizio Accreditamenti e Qualità, relativa ad istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 11 posti letto denominata "Villa per vivere", ubicata in Manduria (TA) – alla via Nuova per San Cosimo n° 3 e gestita dall' "Associazione Airone Onlus" con sede legale in Taranto alla via Basento, 3, di cui è rappresentante Legale il rev.do Gaetano Borsci.", trasmessa con Pec del 09/11/2021 a questa Sezione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, unitamente al Direttore SISP ed al Dirigente U.O.S. SISP del medesimo Dipartimento, ha comunicato:

"Facendo seguito a VS nota n° A00_183/9036 del 1 giugno 2021 con invito al Dipartimento di Prevenzione

della ASL BARI ad integrare l'esito delle verifiche effettuate (e già trasmesse con nota n° 1452218 del 12 ottobre 2020) rispetto al possesso dei requisiti ulteriori e specifici limitatamente alla fase di "PLAN", previsti dal Manuale di accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato "B" del regolamento Regionale n° 16/2019;

- visti gli esiti della ulteriore verifica effettuata in data 21 settembre 2021 da personale del SISP Area Sud;

quest'ufficio si determina per la riqualifica del "GIUDIZIO FAVOREVOLE alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n° 11 posti letto/utenti denominata "VILLA PER VIVERE", ubicata in Manduria (TA) – alla via Nuova per San Cosimo n° 3, essendone anche soddisfatte le risultanze emerse con l'esame delle asseverate evidenze documentali per fase "PLAN" di cui al citato Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato "B" del Regolamento Regionale n° 16/2019".

Per tutto quanto sopra rappresentato;

atteso che il R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 "Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie", come modificato dal R.R. n. 4 del 19/04/2021 ha previsto, all'art. 2, comma 2 che " i Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss. Legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, (n.d.r. 09/02/2020) nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, (n.d.r. 09/02/2020) limitatamente alle evidenze previste per la prima fase "Plan";
- b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelli per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) (...).

si propone di rilasciare all'Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui legale rappresentante è Gaetano Borsci, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la **conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO** della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n.11 posti letto, denominata "Villa per Vivere", sita nel Comune di Manduria (TA), alla Via Nuova per San Cosimo n. 3, il cui Responsabile Sanitario è la Dott. ssa Bonavoglia Monica, psicologa e psicoterapeuta,

con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato "B" del Regolamento Regionale n 16/2019", limitatamente alla fase "do", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi

- dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare all'Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui legale rappresentante è Gaetano Borsci, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la **conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento** della STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n.11 posti letto, denominata "Villa per Vivere", sita nel Comune di Manduria (TA), alla Via Nuova per San Cosimo n. 3, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Bonavoglia Monica, psicologa e psicoterapeuta,

con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato "B" del Regolamento Regionale n 16/2019", limitatamente alla fase "do", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi*

previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Associazione Airone Onlus, Via Basento n. 3, Taranto;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Manduria (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 16 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;*

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico(*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)